

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 18258/GRFVG del 17/04/2024

Decreto n. 7722 del 08/11/2021 - Individuazione punto di ormeggio e sbarco pescato nel Compartimento marittimo di Monfalcone banchina "Porto Vecchio" in località Porto Nogaro. Autorizzazione temporanea M/P SIRIO II – 3MN1056.

Proroga.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il proprio decreto n. 7722 del 08/11/2021 di autorizzazione temporanea a favore del m/p SIRIO II- 3MN1056 all'ormeggio e allo sbarco del pescato nella banchina "Porto Vecchio" in località Porto Nogaro;

Visto da ultimo il proprio decreto n. 16232/GRFVG del 12/04/2023 di proroga di ulteriori dodici mesi del termine per l'utilizzo temporaneo del tratto della summenzionata banchina;

Vista la richiesta presentata dalla Cooperativa Pescatori San Vito in data 12/03/2024, acquisita al prot. n. GRFVG-GEN-2024-0164099 del 12/03/2024, di un'ulteriore proroga di dodici mesi del punto di ormeggio e sbarco del pescato temporaneo del m/p SIRIO II – 3MN1056 nella banchina "Porto Vecchio" in località Porto Nogaro, di cui all'autorizzazione n. 7722/2021 sopra citata, causa il perdurare delle condizioni di difficoltà/pericolosità della navigazione di tale unità da pesca e, in particolare, nel tratto del canale di accesso a Lignano, come da tempo evidenziato in sede di Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, verbali del 17/11/2022 e 02/03/2023;

Vista la nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, prot. n. 238660 del 11/04/2024, con la quale informa le Amministrazioni competenti di ritenere che il procedimento autorizzativo per l'ormeggio dell'unità in questione, valutati i diversi aspetti di natura giuridico-amministrativa e stante il perdurare dell'esigenza dal 2021, debba essere espletato in via definitiva, ritenendo non più opportuno ricorrere all'istituto della proroga, confermando il nulla osta ai soli fini della sicurezza della navigazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi n. 151/2021 del 29.10.2021 e nei successivi provvedimenti di proroga n. 35/2022 del 29.03.2022, n. 94/2022 del 23.09.2022 e n. 35/2023 del 07.04.2023 per l'ormeggio tra le bitte n. 3 e n. 4 a partire dall'estremità della testata sud;

Vista la nota del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, prot. n. GRFVG-GEN- 2024-0043304 del 18/03/2024, dove viene fornito il nulla osta alla proroga per un periodo di sei mesi per l'utilizzo, da parte del m/p SIRIO II – 3MN1056, del tratto di banchina di "Porto Vecchio" in località Porto Nogaro per le operazioni di ormeggio e di movimentazione del pescato, mantenendo i requisiti minimi, le modalità operative, gli obblighi e le prescrizioni a carico dell'impresa armatrice del peschereccio, così come indicati nella nota prot. 2846/P del 25/10/2021;

Viste la nota del Servizio portualità e logistica integrata, prot. n. GRFVG-GEN-2024-0247706 del 16/04/2024, dove viene fornito il nulla osta alla proroga per un periodo di sei mesi per l'utilizzo, da parte del m/p SIRIO II – 3MN1056, del tratto di banchina di "Porto Vecchio" in località Porto Nogaro per le operazioni di ormeggio e di movimentazione del pescato, mantenendo i requisiti minimi, le modalità operative, gli obblighi e le prescrizioni a carico dell'impresa armatrice del peschereccio, così

come indicati nel provvedimento n.14756 dd. 29/09/2022 del Servizio Caccia e risorse ittiche, evidenziando che entro la scadenza di suddetto termine sarà necessario attivare la procedura per il rilascio di idoneo titolo concessorio disciplinato dal codice della navigazione, stante la necessità di disciplinare compiutamente il punto di ormeggio e sbarco;

Ritenuto necessario procedere alla proroga per ulteriori sei mesi dei termini previsti dal provvedimento autorizzativo n. 16232/2023 per l'utilizzo del punto di ormeggio e di sbarco del pescato nel tratto di banchina di Porto Vecchio" in località Porto Nogaro a favore del m/p SIRIO II – 3MN1056;

Visti i provvedimenti della Regione e le ordinanze dell'Autorità marittima che regolano l'operatività della pesca locale nel Compartimento marittimo di Monfalcone, nel rispetto delle modalità e di tutti i limiti spaziali e temporali fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente alle quali ci si conforma;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante "Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, che approva il "Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura", in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

Per quanto in premessa,

DECRETA

Articolo 1

È prorogato di ulteriori sei mesi il termine per l'utilizzo temporaneo del tratto di banchina di "Porto Vecchio" in località Porto Nogaro, tra le bitte n. 3 e n. 4 a partire dall'estremità della testata della medesima, di cui al decreto autorizzativo n. 7722 del 08/11/2021, a favore del m/p SIRIO II – 03MN1056 quale punto di ormeggio e sbarco del pescato nella porzione di banchina antistante l'accosto.

Il presente provvedimento ha validità sei mesi dalla data di emanazione.

Articolo 2

È fatto obbligo al comandante/armatore del m/p SIRIO II – 03MN1056 di osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, n. 35 del 07/04/2023.

Rimangono invariati gli obblighi per l'impresa armatrice previsti dal proprio decreto autorizzativo n. 7722 del 08/11/2021.

È facoltà della Regione, a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità competenti, ovvero per esigenze di pubblico servizio, di sospendere, revocare o annullare il presente atto.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento; i trasgressori sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e, per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone – Ufficio Circondariale marittimo di Porto Nogaro a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Il Direttore di Servizio

Avv. Valter Colussa

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii)